



**AUTORITA' D'AMBITO A.T.O. n° 3 MESSINA**  
**Servizio Idrico Integrato**  
**Segreteria Tecnico Operativa**  
**ENTE IN LIQUIDAZIONE ai sensi della L.R. n. 2 del 9 gennaio 2013**



**DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE**

N° 07 DEL 03-11-2018

**OGGETTO:** Ricorso, notificato il 29/09/2017, proposto innanzi alla Suprema Corte di Cassazione dalla Dott.ssa Carolina Musumeci, avverso la sentenza n. 93/2017 della Corte d'Appello, sez. Lavoro di Messina.

**Il Commissario Straordinario e Liquidatore dell'A.T.O. n°3 di Messina – S.I.I.**

**Premesso** che la L.R. n. 2 del 9 febbraio 2013 ha posto in liquidazione le AA.TT.OO., affidando le funzioni di Commissario straordinario e di liquidatore ai Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle disciolte Autorità d'ambito, per espletare le attività di censimento delle gestioni preesistenti e di verifica dello stato dei rapporti giuridici attivi e passivi;

**Considerato** che il Presidente della Regione Siciliana, con decreto n. 009 del 16/02/2017, ha nominato quale Commissario Straordinario e liquidatore dell'A.T.O. n. 3 -S.I.I., di Messina (indicato da qui in avanti anche ATO 3), il sottoscritto Rag. Francesco Mangano;

**Considerato** che il sottoscritto si è attivato, sin dal proprio insediamento nella carica (17/02/2017), a ricostruire l'organico dell'Ente, in particolare richiedendo al Comune di Messina, in quanto maggiore debitore dell'ATO 3 SII Me per un importo di circa tre milioni di Euro, la stipula di apposita convenzione per l'utilizzo, anche a tempo parziale, di figure professionali necessarie per la formazione degli atti amministrativi di competenza, senza, tuttavia, ottenere riscontro;

**Considerato** che il documento finanziario-contabile per il corrente anno è stato predisposto, ma a tutt'oggi non è stato approvato, per la suesposta carenza di struttura e personale tecnico-organizzativo;

**Visto** il ricorso, notificato il 29/09/2017, proposto innanzi alla Suprema Corte di Cassazione dalla Dott.ssa Carolina Musumeci, avverso la sentenza n. 93/2017 della Corte d'Appello, sez. Lavoro di Messina, che, confermando la sentenza n. 1743/2013 del Tribunale del Lavoro di Messina, ha rigettato la domanda della ricorrente volta alla declaratoria della rinnovazione tacita per il quinquennio 2008-2013, del contratto intercorso tra la stessa e l'ATO 3, con il connesso diritto al risarcimento del danno, oltre interessi, rivalutazione e spese giudiziali;

**Considerato** che occorre resistere in tale ulteriore fase giudiziale, poiché dalla mancata costituzione potrebbe derivare danno certo e grave a questa ATO 3, confermando a tal fine il relativo incarico difensivo, insieme con ogni più ampia facoltà di legge, all'avv. Guido Barbaro, difensore vittorioso innanzi al Tribunale del Lavoro e alla Corte d'Appello del Lavoro di Messina, eleggendo domicilio in Roma, presso e nello studio dell'avv. Pierpaolo Maggi, Viale G. Mazzini, n. 6;

**Considerato** che il sottoscritto non ha individuato, nel caso di specie, precise norme in merito alla formazione degli atti amministrativi, ma nello stesso tempo non si può esimere dall'adottare il presente provvedimento, nell'esclusivo interesse dell'ATO 3; pena tutte le conseguenze negative sopra evidenziate;

**Ritenuto**, pertanto, che la presente determinazione viene adottata con la diligenza del buon padre di famiglia, tenendo conto dell'indifferibilità dell'atto, dell'improcrastinabile urgenza, dell'efficacia, e dell'esiguo importo che con esso viene impegnato, nell'esclusivo interesse dell'ATO 3;

**Dato atto** che per detto incarico, deve essere impegnato l'importo di 450,00 a titolo di fondo spese per la domiciliazione in Roma, sul cap. 17 del Bilancio, dando atto che si tratta di spesa indifferibile ed urgente dalla cui mancata assunzione potrebbe derivare danno certo e grave per l'ATO 3;

**Dato atto**, altresì, che per quanto concerne le spettanze in favore del difensore designato, considerata la situazione economico-finanziaria di cui sopra, viene attribuita fin da ora a tale Legale la facoltà di incamerare direttamente e personalmente, le somme che, in caso di soccombenza della controparte, verranno liquidate, come per legge, dal Giudice adito, a titolo di condanna alle spese di giudizio, fermo restando, tuttavia, che, nell'ipotesi in cui l'ATO 3 dovesse risultare soccombente, ovvero nel caso in cui, pur l'ATO 3 vittoriosa, le spese venissero totalmente o parzialmente compensate, verranno riconosciuti al suo Avvocato difensore, i compensi discendenti dal conferimento del presente incarico, alle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014, giacché è normativamente previsto (art. 13, co. 6 L. n. 247/2012) che il decreto ministeriale contenente i parametri proposti da C.N.F., venga emanato ogni due anni;

**Visto** la L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

## DETERMINA

**Resistere** nel ricorso, notificato il 29/09/2017, proposto innanzi alla Suprema Corte di Cassazione dalla Dott.ssa Carolina Musumeci, avverso la sentenza n. 93/2017 della Corte d'Appello, sez. Lavoro di Messina;

**Confermare** il relativo incarico difensivo all'avv. all'avv. Guido Barbaro, difensore vittorioso innanzi al Tribunale del Lavoro e alla Corte d'Appello del Lavoro di Messina, eleggendo domicilio in Roma, presso e nello studio dell'avv. Pierpaolo Maggi, Viale G. Mazzini, n. 6

**Dare atto** che per detto incarico, deve essere impegnato l'importo di 450,00 a titolo di fondo spese per la domiciliazione in Roma, sul cap. 17 del Bilancio, dando atto che si tratta di spesa indifferibile ed urgente dalla cui mancata assunzione potrebbe derivare danno certo e grave per l'ATO 3 SII Me ente in liquidazione;

**Dare atto**, altresì, che per quanto concerne le spettanze in favore del difensore designato, considerata la situazione economico-finanziaria di cui sopra, viene attribuita fin da ora a tale Legale la facoltà di incamerare direttamente e personalmente, le somme che, in caso di soccombenza della controparte, verranno liquidate, come per legge, dal Giudice adito, a titolo di condanna alle spese di giudizio, fermo restando, tuttavia, che, nell'ipotesi in cui l'ATO 3 dovesse risultare soccombente, ovvero nel caso in cui, pur l'ATO 3 vittoriosa, le spese venissero totalmente o parzialmente compensate, verranno riconosciuti al suo Avvocato difensore, i compensi discendenti dal conferimento del presente incarico, alle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014, giacché è normativamente previsto (art. 13, co. 6 L. n. 247/2012) che il decreto ministeriale contenente i parametri proposti da C.N.F., venga emanato ogni due anni;

**Dare atto** che, come per legge, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991;

**Trasmettere** copia del presente provvedimento alla Città Metropolitana di Messina, per la prescritta pubblicazione sull'Albo Pretorio;

**Trasmettere** copia del presente provvedimento all'Avv. Guido Barbaro.

Il Commissario Straordinario e Liquidatore  
Rag. Francesco Mangano

